

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

ART. 1 – Denominazione e qualità dei soci.

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. Holding s.r.l."

2. La società è a intero capitale pubblico locale.

3. Stante la natura della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nonché altre pubbliche amministrazioni e società a capitale interamente pubblico la cui partecipazione possa offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento dello scopo sociale.

4. Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche.

5. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale, nonché a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio.

6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per il diritto agli utili distribuiti, che spetta ai soci secondo le percentuali seguenti:

- per il 50% degli utili distribuiti: da suddividersi tra tutti i soci, in proporzione alle quote dai medesimi possedute nella società *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. Holding s.r.l.*;

- per il restante 50% degli utili distribuiti: da suddividersi tra i soci Comune di Clusone, Comune di Castione della Presolana, Comune di Rovetta, Comune di Cerete, Comune di Fino del Monte, Comune di Onore, Comune di Songavazzo, Comune di Piario, Comune di Colere, Comune di Vilminore, Comune di Schilpario, Comune di Azzone, Comune di Valbondione, Comune di Ponte Nossola, Comune di Parre, Comune di Casnigo, Comune di Cazzano S. Andrea, Comune di Villa d'Ogna, Comune di Gandellino, Comune di Fiorano al Serio, Comune di Colzate, Comune di Valgoglio, Comune di Oltressenda Alta, Unione dei Comuni della Presolana, Comune di Ardesio, Comune di Oneta, Comune di Gromo, Comune di Gorno, Comune di Premolo, Comune di Vertova in proporzione al fatturato dei servizi da ciascuno di essi affidati alle società controllate da *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. Holding s.r.l.*

Il medesimo criterio di ripartizione di cui sopra si applica anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite.

I suddetti diritti alla distribuzione degli utili s'intendono attribuiti personalmente ai soci e non alla partecipazione di cui sono titolari: tali diritti avranno pertanto termine nel momento in cui i soci cesseranno, per qualsiasi motivo, di rivestire la qualità di socio di *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. Holding s.r.l.*

ART. 2 – Sede.

1. La società ha sede in Clusone.

2. L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

ART. 3 - Oggetto sociale.

1. La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, per la gestione e il godimento, in altre imprese, non professionalmente né nei confronti del pubblico, ma per conto proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; l'assunzione della qualifica di amministratore di società, anche partecipate.

2. La società inoltre:

a) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purchè non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate a particolari società o vietate per legge;

b) può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi a norma dell'art. 2359 c.c., con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 4 – Durata.

1. La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.

ART. 5 – Recesso.

1. Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa direttamente all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

a) se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima;

b) se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 cod.civ.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART. 6 – Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro 731.301,00 (settecentotrentunotrecentouno/00).

2. Il capitale sociale può essere diminuito o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento.

3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2481-*bis* del Codice civile.

6. A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i soci. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti

saranno considerati in conto mutuo al tasso zero. Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi citate la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, nonché le altre attività riservate a determinate categorie di soggetti o vietate per legge se non in presenza di ulteriori specifici requisiti.

ART. 7 – Prelazione.

1. Il trasferimento di tutte o parte delle quote o dei diritti di sottoscrizione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto.
2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero di diritti di sottoscrizione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, purché nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto, dovrà previamente inviare, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, direttamente all'organo amministrativo, una offerta di acquisto a favore degli altri soci disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita.
3. Il prezzo delle quote deve essere stabilito in base al reale valore della società al tempo della cessione.
4. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle imprese.
5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, indirizzata direttamente all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita.
6. L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli, fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di sottoscrizione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente rispetto al luogo ove ha sede la società, che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitratore.
9. Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, ha diritto alla nomina di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale competente rispetto al luogo ove ha sede la società, entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma. Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote. L'organo arbitratore formerà la propria determinazione sulla base di quanto stabilito dal presente statuto e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.
10. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione e non risulti che l'offerta non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote o ai diritti di sottoscrizione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.
11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, le quote o i diritti di sottoscrizione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatte salve le ulteriori previsioni e limitazioni previste nel presente statuto.
12. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento venga effettuato nei confronti di società e/o enti partecipati a maggioranza assoluta dal socio cedente.

ART. 8 - Trasferimento delle partecipazioni e gradimento.

1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto (prelazione e gradimento).

2. Con il termine “trasferire”, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su quote, o diritti di sottoscrizione.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione secondo quanto stabilito al precedente articolo, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, occorre l'espressione del gradimento da parte dell'assemblea della società stessa.

4. Il gradimento potrà essere negato per gravi ragioni debitamente motivate. Il gradimento non potrà comunque essere espresso nei confronti di soggetti non ammessi alla partecipazione alla società ai sensi del presente statuto.

5. L'organo di amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione, tramite raccomandata A.R. o mezzo equivalente, da parte del socio alienante contenente l'indicazione del potenziale acquirente e della quota di partecipazione che si intende alienare, informa tempestivamente, procede a convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'assemblea ai fini dell'espressione, o meno, del gradimento.

6. Qualora il diniego del gradimento non sia adeguatamente motivato, al socio che intende cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso; in tal caso, il valore di liquidazione o il corrispettivo dell'acquisto, sono determinati secondo i criteri e le modalità previsti per il diritto di recesso.

7. Non sono soggetti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, così come i trasferimenti a società controllate dagli enti soci alienanti.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto).

9. Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono assunte in conformità alla legge e allo statuto.

2. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 10 – Decisioni in forma assembleare

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono assunte in forma assembleare le decisioni relative a:

- acquisizioni e dismissioni di immobili, di aziende e rami d'azienda;
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in aziende, società, consorzi;
- costituzione di società o consorzi.

Art.11 - Decisioni in forma non assembleare.

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.
7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente.
8. La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Provincia di Bergamo.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.
3. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci nonché all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
 - a) lettera raccomandata A.R. inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o messaggio di posta elettronica certificata;
 - b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
 - c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.
4. L'organo amministrativo convoca l'assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno oppure quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 13 - Assemblea totalitaria

1. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e i membri dell'organo amministrativo e di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

ART. 14 - Diritto di intervento all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è assunta la deliberazione.

ART. 15 - Rappresentanza del socio in assemblea

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo e/o di controllo.

ART. 16 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Al presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta a quest'ultimo constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dall'amministratore e dal segretario.
3. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio.
4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 17 - Maggioranze assembleari

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
2. Relativamente alle modificazioni dell'atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18 – Amministrazione

1. La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea, anche tra non soci, il quale esercita i poteri previsti dalla legge, fatti salvi quelli che sono riservati all'assemblea o alle decisioni dei soci, nonché esercita i diritti sociali relativi alle compagini partecipate.
2. L'amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; egli non deve trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità o inconfiribilità di incarichi e non deve essere soggetto a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.
3. L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
4. L'amministratore unico è rieleggibile.
5. All'amministratore unico spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente *ex art. 2389 cod.civ.*, dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile; al medesimo, spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'amministratore, così come ai componenti degli organi sociali.
6. Per la cessazione e per la sostituzione dell'amministratore valgono le disposizioni degli art. 2385 e 2386 del Codice civile.

ART. 19 - Firma e rappresentanza sociale.

1. All'amministratore unico spetta la rappresentanza legale della società.

2. L'amministratore unico può attribuire, con procura specifica, determinate attività e compiti di propria competenza o da esercitarsi in caso di sua assenza a dipendenti della società.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO – STRUMENTI PROGRAMMATICI - BILANCIO – UTILI

ART. 20 – Organo di controllo

1. I soci, tramite decisione assembleare, sono tenuti a nominare un organo di controllo costituito da un sindaco unico ovvero un revisore legale, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile.
2. Il componente dell'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; egli non deve trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità di incarichi e non deve essere soggetto a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.
4. All'organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
5. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore legale.
6. Nel caso di nomina di un revisore legale, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.
7. Al componente dell'organo di controllo spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

ART. 21 – Bilancio e utili.

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio, tenuto conto, per la eventuale distribuzione, dei diritti particolari di cui al precedente articolo 1.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 22 - Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23 – Altri organi sociali

1. La costituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società avviene nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge, anche con riferimento alla remunerazione dei componenti.

ART. 24 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, nonché alle norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nel Codice civile nonché alle norme generali di diritto privato.